



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

***REGOLAMENTO
DELL'USO DEL SUOLO PUBBLICO PER
LE ATTIVITA' DEI PUBBLICI
ESERCIZI, DEL COMMERCIO E PER LE
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O
APERTE AL PUBBLICO E PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)***

Approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 20.3.2006 – Modificato con deliberazione C.C.
n. 36 del 5.5.2008

INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI ED INDIVIDUZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI – OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO – AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art.1 – Definizione ed individuazione degli ambiti territoriali
- Art.2 – Ambito di applicazione
- Art.3 – Disposizioni relative all’occupazione di spazi ed aree pubbliche

TITOLO II - DISCIPLINA ZONA 1

- Art.4 – Determinazione della superficie concedibile per i pubblici esercizi
- Art.5 – Prescrizioni per l’uso delle occupazioni di suolo da parte dei pubblici esercizi
- Art.6 – Sospensioni temporanee delle concessioni e/o autorizzazioni delle occupazioni del suolo pubblico
- Art.7 – Disciplina delle occupazioni diverse da quelle dei pubblici esercizi.

TITOLO III - DISCIPLINA ZONE 2, 3 E 4

- Art.8 – Determinazione della superficie concedibile per i pubblici esercizi
- Art.9 – Prescrizioni per le Zone 2 e 3 per l’uso delle occupazioni di suolo da parte dei pubblici esercizi
- Art.10 – Sospensioni temporanee delle concessioni di pubblici esercizi
- Art.11 – Disciplina delle occupazioni diverse da quelle dei pubblici esercizi

TITOLO IV - DISCIPLINA ZONA 5

- Art.12 – Determinazione della superficie concedibile per i pubblici esercizi
- Art.13 – Sospensioni temporanee delle concessioni di pubblici esercizi
- Art.14 – Disciplina delle occupazioni diverse da quelle dei pubblici esercizi

TITOLO V - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MANIFESTAZIONI PARTICOLARI – CONCERTINI MUSICALI

- Art.15 – Concessioni ed autorizzazioni di occupazione permanenti - modalità procedurali comuni a tutte le Zone omogenee – Occupazioni d’urgenza
- Art.16 – Autorizzazioni temporanee - modalità procedurali comuni a tutte le Zone omogenee
- Art.17 – Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione
- Art.18 – Rinnovi, Cessazioni, Revoche ed Estinzioni dell’occupazione
- Art.19 - Autorizzazioni per lo svolgimento di concertini musicali
- Art.20 – Individuazione delle aree e disciplina per l’esercizio dell’attività circense, delle attrazioni di spettacoli viaggianti e di esposizione rarità – modalità di autorizzazione

TITOLO VI – SANZIONI

- Art.21 – Sanzioni

TITOLO VII - LA TASSA

C A P O I - OGGETTO DELLA TASSA, MODALITA' DI DETERMINAZIONE E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 22 - Oggetto della tassa
- Art. 23 - Soggetti passivi
- Art. 24 - Classificazione del Comune
- Art. 25 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art.26 - Tariffe
- Art. 27 - Criteri generali di determinazione della tassa
- Art. 28 - Maggiorazione della tassa per occupazioni non consentite

CAPO II - TASSA SULLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Art. 29 - Obbligazioni tributarie, maggiorazioni e riduzioni
- Art. 30 - Passi carrabili
- Art. 31 - Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti in genere relativi alle reti di erogazione di pubblici servizi, con seggiovie e funivie
- Art. 32- Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 33 - Distributori di carburanti
- Art. 34 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 35 - Costruzione di gallerie sotterranee

CAPO III - TASSA SULLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Art..36 -Criteri e misure di riferimento
- Art. 37 - Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo

CAPO IV - ESENZIONI ED ESCLUSIONI

- Art. 38 - Esenzione dalla tassa
- Art. 39 - Esclusione dalla tassa

CAPO V - DENUNCE E VERSAMENTI

- Art. 40 - Denuncia e versamento della tassa

TITOLO IV- ACCERTAMENTI, SANZIONI, POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GESTIONE DELLA TASSA

CAPO I - CORREZIONE DI ERRORI, ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI

- Art. 41 - Definizione in via breve – **abrogato**
- Art. 42 - Accertamenti
- Art. 43 - Sanzioni
- Art. 44 - Riscossione coattiva
- Art. 45 - Rimborsi

CAPO II - GESTIONE DELLA TASSA

- Art. 46- Funzionario responsabile

CAPO III - PROVVEDIMENTI E SANZIONI PER OCCUPAZIONI ABUSIVE

Art. 47 - Occupazioni abusive e provvedimenti conseguenti

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48- Entrata in vigore

Art. 49- Abrogazioni e rinvii

ALLEGATO A - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEGLI ARREDI

ALLEGATO B - ELENCO DELLE VIE E CATEGORIA DI APPARTENENZA

ALLEGATO C - ELABORATI GRAFICI

TITOLO I

DEFINIZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI – OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 – Definizione ed individuazione degli ambiti territoriali

1. Il presente Regolamento si applica all'ambito territoriale del Comune di Portogruaro suddiviso secondo le Zone omogenee individuate dal successivo comma.
2. L'ambito territoriale di cui al 1° comma è suddiviso nelle seguenti cinque Zone omogenee:
ZONA 1: Piazza della Repubblica, Piazzetta Erbe, Liston, Piazzetta Duomo, Piazzale Villa Comunale, Calle Bovoloni, P.tta S. Marco, Vicolo dei Mulini, Via Pescheria ed esterno Villa Comunale, Calli 1 e 2 del Campiello;
ZONA 2 “Centro Storico entro le mura”: Corso Martiri della Libertà, Via Abbazia, Via Garibaldi, Via Seminario, Via Cavour, Via Rastrello, Via Roma, Via Mazzini, Via Pio X°, Via Padre Bernardino, Via Spalti, Via Pellico, Calli varie collegate le predette Vie escluse quelle rientranti nella Zona 1;
ZONA 3 “Centro Storico esterno le mura”: Borgo San Giovanni, Borgo S. Agnese, Borgo S. Nicolò, Borgo S. Gottardo, Viale Cadorna (fino all'incrocio con Via Stadio), Via Belli, Via Spiga, P.zza S. Tommaso dei Battuti, Via Bon, Via Manin, Via Fondaco, Via Camucina;
ZONA 4 “Centri Storici minori”: quelli perimetrati dalla Variante al PRG approvata dalla G.R. con deliberazione n.201 del 31.01.2003;
ZONA 5: Altre zone. Sono ascrivibili a questa zona tutte le zone residuali non rientranti nelle Zone sopra descritte.
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa la suddivisione del territorio è quella che risulta dall'ALLEGATO B e dal relativo documento grafico (ALLEGATO C).
4. Le concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico e dello spazio aereo nell'ambito territoriale di cui al comma 1° vengono rilasciate in conformità alla normativa vigente ed alle norme contenute nel presente Regolamento.
5. Ai fini del presente Regolamento, per spazi ed aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Portogruaro si intendono:
 - a) le strade, i corsi, le piazze e gli altri beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ordinariamente soggetti ad uso non discriminato da parte della collettività;
 - b) gli spazi e le aree private gravate da servitù di pubblico transito;
 - c) i tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del Comune.Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento, in particolare:
 - d) le occupazioni di beni appartenenti a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, diverso dal Comune di Portogruaro, con le sole eccezioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1);
 - e) le occupazioni dei beni del patrimonio disponibile del Comune di Portogruaro;
 - f) le utilizzazioni da parte di terzi di fabbricati o porzioni di fabbricati appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le utilizzazioni di aree, anch'esse appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, quali campi sportivi e simili, delimitate e sottratte all'uso pubblico indiscriminato, in quanto destinate in via permanente allo svolgimento di particolari attività, ad eccezione delle aree mercatali attrezzate e relativi manufatti.

Art.2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso del suolo pubblico e dello spazio aereo nell'ambito territoriale individuato dall'art.1. E' escluso dal presente Regolamento l'occupazione del suolo

pubblico per le attività di cui alla LR 10/2001 che alla data di emanazione del medesimo abbiano il diritto d'uso dell'area.

2. Per quanto riguarda la tassa di occupazione, il presente Regolamento, viene adottato ai sensi e per gli effetti del Dlvo 507 del 15.11.93 e successive modifiche ed integrazioni..
3. Nel presente Regolamento con il termine "legge" si fa riferimento alle leggi menzionate al comma precedente e con il termine "tassa" si indica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.3 – Disposizioni relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 1 della legge, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore o uguale all'anno, nonché le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, per le quali, infatti, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
2. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza specifica concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato, salvo rimanendo il pagamento della tassa.
3. E' fatto salvo, comunque, l'esercizio da parte dei cittadini dei diritti costituzionalmente garantiti.
4. Le occupazioni permanenti, come definite dal comma 1°, sono soggette a concessione. Le occupazioni temporanee, come definite dallo stesso comma 1°, sono soggette ad autorizzazione.

TITOLO II DISCIPLINA ZONA 1

Art.4 – Determinazione della superficie concedibile per i pubblici esercizi

1. Nella Zona 1, così come individuata dall'art.1 comma 2°, è concedibile e/o autorizzabile ex novo ai singoli pubblici esercizi una superficie complessiva massima del suolo pubblico di mq 50,00. E' ammessa deroga alla superficie massima predetta solo in casi specifici e debitamente motivati e comunque per una superficie ulteriore non superiore al 20% di quella concedibile o autorizzabile. Sono fatte salve le superfici di occupazioni già rilasciate, anche se in rinnovo.
2. L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi pubblici che abbiano l'ingresso o quanto meno una vetrina con accesso che prospetti sulla Zona 1.
3. La superficie di occupazione deve essere prospiciente, in tutto o in parte, al fronte; qualora la superficie di suolo pubblico richiesta sia superiore alla parte prospiciente al fronte potrà essere rilasciata entro il limite del fronte pubblico dell'esercizio più vicino. In ogni caso non dovrà essere oscurato e comunque impedire la visibilità dell'esercizio.
4. Le occupazioni sotto i portici sono vietate, ad eccezione per gli elementi di arredo (corsie, alberi di natale, cascate floreali, ecc.) che comunque non necessitano di autorizzazione formale ma di mera comunicazione, installabili temporaneamente in occasione di festività e comunque per un periodo non superiore a giorni 60. L'occupazione non può superare i mq 0,50 complessivi e deve comunque attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - Non devono ostacolare il transito ai pedoni (es: alberi di natale collocati tra le colonne);

➤ Devono essere stabili ed in generale non devono creare situazioni di pericolo e/o insidia (es: le corsie devono essere ben aderenti alla pavimentazione).

5. Sono, altresì, vietate le occupazioni degli spazi prospicienti le intersezioni e ad una distanza non inferiore a ml. 5,00 dall'inizio della medesima. Eventuali deroghe potranno essere concesse previa verifica del Comando Polizia locale.

6. E' vietata ogni occupazione dello spazio immediatamente antistante il Palazzo Municipale e la Villa Comunale tranne per le manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici.

7. Nel caso di domande che congiuntamente alle autorizzazioni o concessioni in essere superino la superficie massima definita al comma 1° del presente articolo, compresa l'eventuale deroga, si procederà al diniego della domanda.

Art.5 – Prescrizioni per l'uso delle occupazioni di suolo da parte dei pubblici esercizi

1. Nella Zona 1 è vietata la manomissione della pavimentazione stradale.
2. E' altresì vietato ai pubblici esercizi manomettere od utilizzare in alcun modo per l'ancoraggio di qualsivoglia struttura le opere di arredo ed i lampioni.
3. Per l'ancoraggio degli ombrelloni, fioriere e di ogni altra struttura, i concessionari hanno l'obbligo di dotarsi di basamenti di materiale naturale e di assumere ogni precauzione necessaria a prevenire danni alla pavimentazione.
4. Le fioriere non possono costituire ostacolo alla fruibilità visiva del sito e comunque non devono superare un'altezza massima di ml. 1,50.
5. I possessori di concessione e/o autorizzazione hanno l'obbligo di utilizzare tavolini, sedie ed ombrelloni che per materiali, tipologia e forma siano conformi a quanto stabilito nel disciplinare tecnico di cui all'ALLEGATO A al presente Regolamento.
6. E' fatto altresì obbligo ai possessori di concessione e/o autorizzazione di ritirare gli arredi del suolo pubblico alla chiusura dell'esercizio accatastandoli ordinatamente in una porzione dell'area concessionata e/o autorizzata, e di mantenere costantemente pulita l'area occupata.
7. E' consentito, nelle aree concesionate e/o autorizzate, intrattenere la clientela mediante l'esibizione dal vivo di orchestre musicali, mentre è vietata la diffusione di musica mediante l'utilizzo di qualsivoglia attrezzatura di riproduzione.
8. Le modalità per il rilascio delle occupazioni del suolo pubblico come anche per le eventuali manifestazioni musicali sono regolamentate al Titolo V° del presente regolamento.
9. Ulteriori prescrizioni potranno essere previste caso per caso nelle rispettive concessioni e/o autorizzazioni.

Art.6 – Sospensioni temporanee delle concessioni e/o autorizzazioni delle occupazioni del suolo pubblico

1. In occasione di pubbliche manifestazioni di rilevante interesse culturale, istituzionale, religioso o civile è facoltà dell'Ufficio Attività Produttive, previo parere del Comando di Polizia locale e/o dei Settori coinvolti, disporre la sospensione delle occupazioni o delle autorizzazioni rilasciate per un periodo non superiore a giorni 14 consecutivi. In caso di difficoltà di valutazione sulla rilevanza della manifestazione da effettuare sarà cura dell'Ufficio proporre all'esame della Giunta Municipale, in fase preliminare, la fattibilità della manifestazione .
2. E' altresì facoltà dell'Ufficio Attività Produttive, previa acquisizione degli eventuali pareri necessari di altri Uffici coinvolti, disporre la sospensione, limitatamente al tempo strettamente necessario, delle esibizioni delle orchestre musicali in occasioni di manifestazioni che richiedano, o richiedano solo in parte, la sospensione delle occupazioni rilasciate ai pubblici esercizi.

3. In occasione di eventuali fiere e mercati, istituiti ai sensi della disciplina specifica del settore, è facoltà dell'Ufficio Attività Produttive disporre, per ragioni di viabilità previo parere del Comando di Polizia locale, la sospensione totale o parziale e la modifica temporanea delle occupazioni concesse o autorizzate ai pubblici esercizi.
4. Nel caso di sospensioni di durata superiore alle 48 ore è facoltà del concessionario di richiedere il rimborso della tassa pagata nella misura di 1/365 dell'importo annuo per ogni giorno di sospensione. Il rimborso viene disposto dal competente Ufficio del Comune o dal Concessionario.

Art.7 – Disciplina delle occupazioni diverse da quelle dei pubblici esercizi.

1. Lungo le Vie o strade facenti parte la ZONA 1, sono consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a giorni 3 consecutivi e solo per manifestazioni di alto profilo culturale, istituzionale e religioso o civile. In caso di difficoltà di valutazione sulla rilevanza della manifestazione da effettuare sarà cura dell'Ufficio proporre all'esame della Giunta Municipale, in fase preliminare, la fattibilità della manifestazione .
2. Sono altresì consentite le occupazioni temporanee di suolo pubblico non superiori a giorni 30, diverse da quelle di cui al comma 1° con i seguenti criteri:
 - a. limitatamente ai giorni di fiera o mercato non sono concedibili ad attività incompatibili con le aree già destinate a fiere e mercati;
 - b. non sono concedibili aree concesse in via permanente a pubblici esercizi;
 - c. è concedibile una superficie complessiva di suolo pubblico non superiore a mq 50,00.
3. In occasione delle manifestazioni di cui al comma precedente possono essere installate strutture mobili a condizione che esse non arrechino danno alla pavimentazione ed alle strutture di arredo della Piazza o delle Vie considerate; l'Area Uso e Tutela del Territorio, sentita l'Area Lavori Pubblici, può obbligare il concessionario ad effettuare presso il Tesoriere Comunale un deposito cauzionale di entità sufficiente a risarcire gli eventuali danni prodotti; detto deposito potrà essere restituito al concessionario al termine dell'occupazione solamente solo dopo un sopralluogo da parte di un tecnico designato dal responsabile dell'area Lavori Pubblici. Il deposito cauzionale può essere sostituito da polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa.
4. Nel caso di più domande concorrenti per lo stesso sito esse verranno soddisfatte in ordine cronologico di presentazione; nel caso però il richiedente abbia già ottenuto la concessione del sito durante l'anno solare in corso la richiesta sarà perfezionata dopo le richieste cronologicamente posteriori che non abbiano ottenuto una precedente concessione del sito richiesto nel corso dell'anno solare.
5. In B.go S. Giovanni, sul Liston (ad esclusione del tratto prospiciente P.za Repubblica), p.za Duomo, via Roma, Pz.tta S. Marco e via Mazzini, sono altresì consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a ore 10,00, per la raccolta di firme e per la distribuzione di materiale pubblicizzante l'attività di gruppi, movimenti, associazioni, partiti. Dette occupazioni saranno autorizzate dall'Ufficio Attività Produttive previo parere del Comando o di altro Settore coinvolto, e non potranno avere una superficie superiore a mq.10 ed arrecare danno alla pavimentazione, alle opere di arredo ed i lampioni; è consentita l'installazione di padiglioni, tende ed ombrelloni di foggia conforme da quella prevista dal disciplinare tecnico costituente l'Allegato A al presente Regolamento. Nel caso specifico di occupazioni riferibili al periodo preelettorale le relative autorizzazioni, previo parere del Comando Polizia locale, saranno rilasciate all'interno dell'organizzazione di cui all'art.15 del DL 18.1.93 n.8 convertito in Legge n.68 del 9.3.93; l'Ufficio Elettorale nel contempo valuterà la priorità e la legittimità della richiesta secondo la normativa specifica di riferimento e secondo le Direttive impartite dalla Giunta Municipale.
- 5 bis. Fatta salva la specifica normativa elettorale, in occasione di pubbliche manifestazioni di rilevante interesse culturale, istituzionale, religioso o civile che interessano l'intera comunità e che

si svolgono su ampi spazi pubblici, nonchè durante lo svolgimento delle importanti manifestazioni previste dal Piano del Commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 148 del 20.12.2002 modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 11.09.2007, sono vietate le occupazioni di suolo pubblico di cui al precedente comma 5 richieste da partiti od associazioni, gruppi e movimenti con finalità politiche, all'interno e nelle immediate adiacenze delle occupazioni di suolo previste da dette manifestazioni.

6. Per le occupazioni di cui ai commi precedenti è in ogni caso vietato l'utilizzo dei portici, tranne specifici e motivati casi autorizzati previo nulla osta della Giunta Comunale.

7. In Piazza della Repubblica, Piazzetta Erbe, Liston, Piazzetta Duomo, Piazzale Villa Comunale, via Mazzini, c.lle Bovoloni, via Rastrello, B.go S. Giovanni, via Roma, Pz.tta S. Marco, vicolo dei Mulini, via Pescheria ed esterno villa Comunale è altresì vietata ogni occupazione di suolo pubblico con vetrinette, espositori e distributori automatici. E' facoltà del Comune autorizzare, in deroga al divieto contenuto nel primo periodo del presente comma, l'occupazione di suolo pubblico con standardi o altri impianti pubblicitari per la pubblicizzazione di manifestazioni organizzate, direttamente od in collaborazione con terzi da parte dell'Amministrazione Comunale.

8. Nella Zona 1 l'installazione di impalcature e di ogni altra struttura connessa alla manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati può essere autorizzata previo parere del Comando Polizia locale a condizione che non venga compromessa la fruibilità pedonale dei siti non devono incidere sulla viabilità, non devono oscurare o impedire l'accesso o la visibilità dell'accesso delle attività produttive. L'autorizzazione di norma, sarà rilasciata previa presentazione dell'atto di assenso da parte delle attività interessate, sarà comunque l'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione valutare l'opportunità di concedere l'occupazione anche in presenza di diniego.

Nei casi di installazione di impalcature e di ogni altra struttura connessa alla manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione dei fabbricati non possono oscurare o impedire l'accesso o la visibilità dell'accesso delle attività produttive per più di 180 giorni naturali consecutivi.

9. Qualora l'occupazione risulti inutilizzata per più di 20 giorni consecutivi senza una adeguata motivazione l'autorizzazione potrà essere revocata dall'Ufficio competente che la predispone a seguito di specifica segnalazione del Comando di Polizia locale. La revoca comporta l'obbligo del ripristino dei luoghi.

10. Nella Zona 1 è ammissibile l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui al RD n.773/31 solo all'interno di manifestazioni di particolare rilevanza (carnevale, fiera di S Andrea, ecc), solo a seguito di specifica istanza motivata e durante gli orari stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione, in tutti gli altri casi è vietata. E' facoltà del Sindaco, con propria ordinanza, consentire deroga al divieto di cui al periodo precedente.

11. Alle occupazioni di cui al presente articolo si applicano le limitazioni previste dall'art.20 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

DISCIPLINA ZONE 2, 3 E 4

Art. 8 – Determinazione della superficie concedibile per i pubblici esercizi

1. Nelle Zone 2, 3 e 4 è concedibile o autorizzabile ex novo ai pubblici esercizi una superficie complessiva di suolo pubblico non superiore a mq. 80,00. E' ammessa deroga alla superficie massima predetta solo in casi specifici e debitamente motivati e comunque per una superficie ulteriore non superiore al 20% di quella concedibile o autorizzabile. In ogni caso si applicano le limitazioni previste dall'art.20 del D.L.vo n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le superfici di occupazioni già rilasciate, anche se in rinnovo.

2. Nelle Zone 2 e 3 l'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi pubblici che abbiano l'ingresso o quanto meno una vetrina con accesso che prospetti sulla medesima Zona.
3. Nelle Zone 2 e 3 la superficie di occupazione deve essere prospiciente, in tutto o in parte, al fronte; qualora la superficie di suolo pubblico richiesta sia superiore alla parte prospiciente al fronte potrà essere rilasciata entro il limite del fronte pubblico dell'esercizio più vicino. In ogni caso non dovrà essere oscurato e comunque impedire la visibilità dell'esercizio.
4. Le occupazioni sotto i portici sono vietate, ad eccezione per gli elementi di arredo (corsie, alberi di natale, cascate floreali, ecc.) che comunque non necessitano di autorizzazione formale ma di mera comunicazione, installabili temporaneamente in occasione di festività e comunque per un periodo non superiore a giorni 60. L'occupazione non può superare i mq 0,50 complessivi e deve comunque attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a. non devono ostacolare il transito ai pedoni (alberi di natale collocati tra le colonne);
 - b. devono essere stabili ed in generale non devono creare situazioni di pericolo e/o insidia (le corsie devono essere ben aderenti alla pavimentazione).
5. Sono, altresì, vietate le occupazioni degli spazi prospicienti le intersezioni e ad una distanza non inferiore a ml. 5,00 dall'inizio della medesima. Eventuali deroghe potranno essere concesse previa verifica del Comando Polizia locale.
6. Nel caso di domande che congiuntamente alle concessioni o autorizzazioni in essere superino la superficie massima definita al comma 1° del presente articolo, compresa l'eventuale deroga, si procederà al diniego della domanda.

Art.9 – Prescrizioni per le Zone 2 e 3 per l'uso delle occupazioni di suolo da parte dei pubblici esercizi

1. In dette Zone è vietata la manomissione della pavimentazione stradale.
2. E' altresì vietato ai pubblici esercizi manomettere od utilizzare in alcun modo per l'ancoraggio di qualsivoglia struttura le opere di arredo ed i lampioni.
3. Per l'ancoraggio degli ombrelloni, fioriere e di ogni altra struttura, i concessionari hanno l'obbligo di dotarsi di basamenti di materiale naturale e di assumere ogni precauzione necessaria a prevenire danni alla pavimentazione.
4. Le fioriere non possono costituire ostacolo alla fruibilità visiva del sito e comunque non devono superare un'altezza massima di ml. 1,50.
5. I possessori di concessione e/o autorizzazione hanno l'obbligo di utilizzare tavolini, sedie ed ombrelloni che per materiali, tipologia e forma siano conformi a quanto stabilito nel disciplinare tecnico di cui all'ALLEGATO A al presente Regolamento.
6. E' fatto altresì obbligo ai possessori di concessione e/o autorizzazione di ritirare gli arredi del suolo pubblico alla chiusura dell'esercizio accatastandoli ordinatamente in una porzione dell'area concessionata e/o autorizzata, e di mantenere costantemente pulita l'area occupata.
7. E' consentito, nelle aree concessionate e/o autorizzate, intrattenere la clientela mediante l'esibizione dal vivo di orchestre musicali, mentre è vietata la diffusione di musica mediante l'utilizzo di qualsivoglia attrezzatura di riproduzione.
8. Le modalità per il rilascio delle occupazioni del suolo pubblico come anche per le eventuali manifestazioni musicali sono regolamentate al Titolo V° del presente regolamento.
9. Ulteriori prescrizioni potranno essere previste caso per caso nelle rispettive concessioni e/o autorizzazioni.

Art.10 – Sospensioni temporanee delle concessioni di pubblici esercizi

1. In occasione di pubbliche manifestazioni di rilevante interesse culturale, istituzionale, religioso o civile è facoltà dell'Ufficio Attività Produttive, previo parere del Comando di Polizia locale

e/o dei Settori coinvolti, disporre la sospensione delle occupazioni concesse per un periodo non superiore a giorni 14 consecutivi.

2. E' altresì facoltà dell'Ufficio Attività Produttive, previa acquisizione degli eventuali pareri necessari di altri Uffici coinvolti, disporre la sospensione, limitatamente al tempo strettamente necessario, delle esibizioni delle orchestre musicali in occasioni di manifestazioni che richiedano, o richiedano solo in parte, la sospensione delle occupazioni concesse ai pubblici esercizi.
3. In occasione di eventuali fiere e mercati, istituiti ai sensi della disciplina specifica del settore, è facoltà dell'Ufficio Attività Produttive disporre, per ragioni di viabilità previo parere del Comando di Polizia locale, la sospensione totale o parziale e la modifica temporanea delle occupazioni concesse ai pubblici esercizi.
4. Nel caso di sospensioni di durata superiore alle 48 ore è facoltà del concessionario di richiedere il rimborso della tassa pagata nella misura di 1/365 dell'importo annuo per ogni giorno di sospensione. Il rimborso viene disposto dal competente Ufficio del Comune o dal Concessionario.

Art.11 – Disciplina delle occupazioni diverse da quelle dei pubblici esercizi

1. Lungo le Vie e piazze individuate nella Zona 2, 3 e 4, sono consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a giorni 3 consecutivi e solo per manifestazioni di alto profilo culturale, istituzionale e religioso o civile.
2. Sono altresì consentite le autorizzazioni temporanee di suolo pubblico non superiori a giorni 30, diverse da quelle di cui al comma 1° con i seguenti criteri:
 - a. limitatamente ai giorni di fiera o mercato non sono concedibili ad attività incompatibili con le aree già destinate a fiere e mercati;
 - b. non sono concedibili aree concesse in via permanente a pubblici esercizi;
 - c. è concedibile una superficie complessiva di suolo pubblico non superiore a mq. 80,00;
 - d. nel caso di più domande concorrenti per lo stesso sito esse verranno soddisfatte in ordine cronologico di presentazione; nel caso però il richiedente abbia già ottenuto la concessione del sito durante l'anno solare in corso la richiesta sarà perfezionata dopo le richieste cronologicamente posteriori che non abbiano ottenuto una precedente concessione del sito richiesto nel corso dell'anno solare.
3. In occasione delle manifestazioni di cui al comma precedente possono essere installate strutture mobili a condizione che esse non arrechino danno alla pavimentazione ed alle strutture di arredo delle Vie considerate; l'Area Uso e Tutela del Territorio, sentita l'Area Lavori Pubblici, può obbligare il concessionario ad effettuare presso il Tesoriere Comunale un deposito cauzionale di entità sufficiente a risarcire gli eventuali danni prodotti; detto deposito potrà essere restituito al concessionario al termine dell'occupazione solamente solo dopo un sopralluogo da parte di un tecnico designato dal responsabile dell'area Lavori Pubblici. Il deposito cauzionale può essere sostituito da polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa.
4. Sono altresì consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a ore 10,00 al giorno, per la raccolta di firme e per la distribuzione di materiale pubblicitante l'attività di gruppi, movimenti, associazioni, partiti. Dette occupazioni saranno autorizzate dall'Ufficio Attività Produttive previo parere del Comando o di altro Settore coinvolto, e non potranno avere una superficie superiore a mq.10 ed arrecare danno alla pavimentazione, alle opere di arredo ed i lampioni; è consentita l'installazione di padiglioni, tende ed ombrelloni di foggia conforme da quella prevista dal disciplinare tecnico costituente l'Allegato A al presente Regolamento.
5. Nel caso specifico di occupazioni riferibili al periodo preelettorale le relative autorizzazioni, previo parere del Comando Polizia locale, saranno rilasciate all'interno dell'organizzazione di cui

all'art.15 del DL 18.1.93 n.8 convertito in Legge n.68 del 9.3.93; l'Ufficio Elettorale nel contempo valuterà la priorità e la legittimità della richiesta secondo la normativa specifica di riferimento e secondo le Direttive impartite dalla Giunta Municipale.

5 bis. Fatta salva la specifica normativa elettorale, in occasione di pubbliche manifestazioni di rilevante interesse culturale, istituzionale, religioso o civile che interessano l'intera comunità e che si svolgono su ampi spazi pubblici, nonché durante lo svolgimento delle importanti manifestazioni previste dal Piano del Commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 148 del 20.12.2002 modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 11.09.2007, sono vietate le occupazioni di suolo pubblico di cui al precedente comma 4 richieste da partiti od associazioni, gruppi e movimenti con finalità politiche, all'interno e nelle immediate adiacenze delle occupazioni di suolo previste da dette manifestazioni.

6. Nelle Zona 2, 3 e 4 l'installazione di impalcature e di ogni altra struttura connessa alla manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati può essere autorizzata previo parere del Comando Polizia locale a condizione che non venga compromessa la fruibilità pedonale dei siti.

Nei casi di installazione di impalcature e di ogni altra struttura connessa alla manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione dei fabbricati non possono oscurare o impedire l'accesso o la visibilità dell'accesso delle attività produttive per più di 180 giorni naturali consecutivi.

7. Nelle sole Zone 2, 3 e 4 qualora l'occupazione risulti inutilizzata per più di 20 giorni consecutivi senza una adeguata motivazione l'autorizzazione potrà essere revocata dall'Ufficio competente che la predispone a seguito di specifica segnalazione del Comando di Polizia locale. La revoca comporta l'obbligo del ripristino dei luoghi.

8. Nelle Zone 2, 3 e 4 è ammissibile l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui al RD n.773/31 solo all'interno di manifestazioni di particolare rilevanza (carnevale, fiera di S Andrea, ecc), solo a seguito di specifica istanza motivata e durante gli orari stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione, in tutti gli altri casi è vietata. E' facoltà del Sindaco, con propria ordinanza, consentire deroga al divieto di cui al periodo precedente.

9. Alle occupazioni di cui al presente articolo si applicano le limitazioni previste dall'art.20 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV DISCIPLINA ZONA 5

Art.12 – Determinazione della superficie concedibile per i pubblici esercizi

1. Nella Zona 5 è concedibile o autorizzabile ai pubblici esercizi una superficie complessiva di suolo pubblico non superiore a mq 100,00. E' ammessa deroga alla superficie massima predetta solo in casi specifici e debitamente motivati e comunque per una superficie ulteriore non superiore al 30% di quella concedibile o autorizzabile. In ogni caso si applicano le limitazioni previste dall'art.20 del D.L.vo n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le superfici di occupazioni già rilasciate, anche se in rinnovo.

2. Le eventuali occupazioni sotto i portici sono vietate, ad eccezione per gli elementi di arredo (corsie, alberi di natale, cascate floreali, ecc.) che comunque non necessitano di autorizzazione formale ma di mera comunicazione, installabili temporaneamente in occasione di festività e comunque per un periodo non superiore a giorni 60. L'occupazione non può superare i mq 1,50 complessivi e deve comunque attenersi alle seguenti prescrizioni:

a. non devono ostacolare il transito ai pedoni (alberi di natale collocati tra le colonne);

b. devono essere stabili ed in generale non devono creare situazioni di pericolo e/o

insidia (le corsie devono essere ben aderenti alla pavimentazione);

3. Nel caso di domande che congiuntamente alle autorizzazioni o concessioni in essere superino la superficie massima definita al comma 1° del presente articolo, compresa l'eventuale deroga, si procederà al diniego della domanda.

4. Sono, altresì, vietate le occupazioni degli spazi prospicienti le intersezioni e ad una distanza non inferiore a ml. 5,00 dall'inizio della medesima. Eventuali deroghe potranno essere concesse previa verifica del Comando Polizia locale.

Art.13 – Sospensioni temporanee delle concessioni di pubblici esercizi

1. In occasione di pubbliche manifestazioni di rilevante interesse culturale, istituzionale, religioso o civile è facoltà dell'Ufficio Attività Produttive, previo parere del Comando di Polizia locale e/o dei Settori coinvolti, disporre la sospensione delle occupazioni concesse per un periodo non superiore a giorni 14 consecutivi.

2. E' altresì facoltà dell'Ufficio Attività Produttive, previa acquisizione degli eventuali pareri necessari di altri Uffici coinvolti, disporre la sospensione, limitatamente al tempo strettamente necessario, delle esibizioni delle orchestre musicali in occasioni di manifestazioni che richiedano, o richiedano solo in parte, la sospensione delle occupazioni concesse ai pubblici esercizi.

3. In occasione di eventuali fiere e mercati, istituiti ai sensi della disciplina specifica del settore, è facoltà dell'Ufficio Attività Produttive disporre, per ragioni di viabilità previo parere del Comando di Polizia locale, la sospensione totale o parziale e la modifica temporanea delle occupazioni concesse ai pubblici esercizi.

4. Nel caso di sospensioni di durata superiore alle 48 ore è facoltà del concessionario di richiedere il rimborso della tassa pagata nella misura di 1/365 dell'importo annuo per ogni giorno di sospensione. Il rimborso viene disposto dal competente Ufficio del Comune o dal Concessionario.

Art.14 – Disciplina delle occupazioni diverse da quelle dei pubblici esercizi

1. Nella Zona 5 sono consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a giorni 7 consecutivi e solo per manifestazioni di alto profilo culturale, istituzionale e religioso o civile.

2. Sono altresì consentite le occupazioni temporanee di suolo pubblico non superiori a giorni 30, diverse da quelle di cui al comma 1° con i seguenti criteri:

a. limitatamente ai giorni di fiera o mercato non sono concedibili ad attività incompatibili con le aree già destinate a fiere e mercati;

b. non sono concedibili aree concesse in via permanente a pubblici esercizi;

c. è concedibile una superficie complessiva di suolo pubblico non superiore a mq100,00;

d. nel caso di più domande concorrenti per lo stesso sito esse verranno soddisfatte in ordine cronologico di presentazione; nel caso però il richiedente abbia già ottenuto la concessione del sito durante l'anno solare in corso la richiesta sarà perfezionata dopo le richieste cronologicamente posteriori che non abbiano ottenuto una precedente concessione del sito richiesto nel corso dell'anno solare.

3. In occasione delle manifestazioni di cui al comma precedente possono essere installate strutture mobili a condizione che esse non arrechino danno alla pavimentazione ed alle strutture di arredo delle Vie considerate; l'Area Uso e Tutela del Territorio, sentita l'Area Lavori Pubblici, può obbligare il concessionario ad effettuare presso il Tesoriere Comunale un deposito cauzionale di entità sufficiente a risarcire gli eventuali danni prodotti; detto deposito potrà essere restituito al concessionario al termine dell'occupazione solamente solo dopo un sopralluogo da parte di un tecnico designato dal responsabile dell'area Lavori Pubblici. Il deposito cauzionale può essere sostituito da polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa.

4. Sono altresì consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a ore 10,00, per la raccolta di firme e per la distribuzione di materiale pubblicizzante l'attività di gruppi, movimenti, associazioni, partiti. Dette occupazioni saranno autorizzate dall'Ufficio Attività Produttive previo parere del Comando o di altro Settore coinvolto, e non potranno avere una superficie superiore a mq.10 ed arrecare danno alla pavimentazione, alle opere di arredo ed i lampioni; è consentita l'installazione di padiglioni, tende ed ombrelloni di foglia conforme da quella prevista dal disciplinare tecnico costituente l'Allegato A al presente Regolamento. Nel caso specifico di occupazioni riferibili al periodo preelettorale le relative autorizzazioni, previo parere del Comando Polizia locale, saranno rilasciate all'interno dell'organizzazione di cui all'art.15 del DL 18.1.93 n.8 convertito in Legge n.68 del 9.3.93; l'Ufficio Elettorale nel contempo valuterà la priorità e la legittimità della richiesta secondo la normativa specifica di riferimento e secondo le Direttive impartite dalla Giunta Municipale.

4 bis. Fatta salva la specifica normativa elettorale, in occasione di pubbliche manifestazioni di rilevante interesse culturale, istituzionale, religioso o civile che interessano l'intera comunità e che si svolgono su ampi spazi pubblici, nonché durante lo svolgimento delle importanti manifestazioni previste dal Piano del Commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 148 del 20.12.2002 modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 11.09.2007, sono vietate le occupazioni di suolo pubblico di cui al precedente comma 4 richieste da partiti od associazioni, gruppi e movimenti con finalità politiche, all'interno e nelle immediate adiacenze delle occupazioni di suolo previste da dette manifestazioni.

5. Nella Zona 5 l'installazione di impalcature e di ogni altra struttura connessa alla manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati può essere autorizzata a condizione che non venga compromessa la fruibilità pedonale dei siti non devono incidere sulla viabilità, non devono, oscurare o impedire l'accesso o la visibilità dell'accesso delle attività produttive. L'autorizzazione di norma, sarà rilasciata previa presentazione dell'atto di assenso da parte delle attività interessate, sarà comunque l'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione valutare l'opportunità di concedere l'occupazione anche in presenza di diniego.

Nei casi di installazione di impalcature e di ogni altra struttura connessa alla manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione dei fabbricati non possono oscurare o impedire l'accesso o la visibilità dell'accesso delle attività produttive per più di 180 giorni naturali consecutivi.

6. Alle occupazioni di cui al presente articolo si applicano le limitazioni previste dall'art.20 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MANIFESTAZIONI PARTICOLARI – CONCERTINI MUSICALI

Art.15 – Concessioni ed autorizzazioni di occupazione permanenti e temporanee- modalità procedurali comuni a tutte le Zone omogenee – Occupazioni d'urgenza

1. Le concessioni delle occupazioni del suolo pubblico sulle aree antistanti e/o adiacenti al pubblico esercizio hanno durata non inferiore ad anni 1 e non superiore ad anni 3.
2. Le autorizzazioni delle occupazioni del suolo pubblico sulle aree antistanti e/o adiacenti al pubblico esercizio hanno durata inferiore od uguale ad anni 1.
3. Possono essere rilasciate autorizzazioni a titolo temporaneo, quando le stesse riguardino occupazioni inferiori a n.3 giorni consecutivi.
4. L'istanza deve contenere: le generalità complete; la residenza ed il codice fiscale del richiedente; una planimetria con l'ubicazione del suolo e dello spazio che si desidera occupare; le esatte misure e la durata dell'occupazione; la descrizione dell'uso che se intende fare e degli

eventuali lavori o depositi che vi intendono effettuare; la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in materia, nonché alle condizioni e modalità particolari che il Comune intendesse prescrivere.

5. Qualora l'occupazione comporti l'esecuzione di opere, la domanda deve essere corredata da disegni ed elaborati atti ad identificare l'opera stessa.
6. L'Amministrazione comunale può richiedere un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione o autorizzazione nella misura, che sarà ritenuta congrua in ragione del tipo e della durata dell'occupazione. La cauzione potrà essere prestata anche con una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le quali dovranno prevedere a carico del fideiussore/assicuratore l'obbligo di pagare a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva escussione dell'obbligato principale.
7. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere documenti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza
8. L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio occupazione richiesta, e sono rilasciate solo dopo parere favorevole del Comando di polizia locale e/o di altra Area o Settore coinvolto. In caso di sospensione a seguito di richiesta di integrazioni documentali i termini previsti per il rilascio ripartiranno solo a seguito dell'integrazione di tutta la documentazione richiesta.
9. Le occupazioni del suolo pubblico che si insediano attraverso l'installazione di pedane, elementi di delimitazione dello spazio di occupazione, protezioni solari, ecc., debbono ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio. In caso di installazione di elementi all'interno di aree di rilevanza paesaggistico ambientale dovrà essere acquisito parere da parte della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della LR 63/94.
10. Per l'installazione degli elementi di arredo debbono essere seguite le indicazioni contenute nell'ALLEGATO A al presente Regolamento.
11. In caso di richieste particolari che vadano oltre le indicazioni fornite nell'ALLEGATO A, si procederà ad acquisire preventivamente, il parere della Commissione Edilizia Integrata indipendentemente se l'insediamento dei manufatti è collocato in area di rilevanza paesaggistico ambientale o meno.
12. L'occupazione potrà essere rilasciata solo dopo l'emissione del relativo decreto di autorizzazione paesaggistica e ove non sia intervenuto l'annullamento ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art.6 della LR 63/94.
13. Il concessionario ha l'obbligo della comunicazione preventiva annuale per la continuazione dell'occupazione; eventuali modifiche apportate dovranno essere comunicate almeno 30 giorni prima e sono soggette all'iter procedurale descritto al comma 2° del presente articolo. L'autorizzazione o la concessione avranno la validità prevista nell'atto originario.
14. Qualora la concessione o l'autorizzazione presuppongano il rilascio o l'attestazione di un titolo abilitativo edilizio, oppure il rilascio dell'autorizzazione allo scarico fognario o altro atto di assenso o nullaosta da parte di una pubblica Amministrazione, i termini entro i quali l'Amministrazione è tenuta a provvedere non decorrono sino al predetto rilascio o attestazione.
15. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dall'Autorità comunale sono indicati: il titolare della concessione o autorizzazione, la durata dell'occupazione, la misura e l'uso dello spazio concesso, le eventuali condizioni particolari alle quali il Comune subordina l'occupazione, l'assoggettamento alla tassa.
16. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono sempre accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;(il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali diritti di terzi, relativi agli spazi cui l'occupazione si riferisce);
 - b) a titolo precario;

c) con facoltà per l'Amministrazione di stabilire in ogni momento nuove condizioni per l'esercizio dell'occupazione, a tutela del pubblico interesse e della pubblica proprietà;

d) con facoltà per l'Amministrazione di revocare o sospendere la concessione o l'autorizzazione nei casi previsti dal presente Regolamento.

17. Resta a carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati ai beni pubblici, a beni privati o alle persone per effetto della concessione o autorizzazione.

18. La concessione o autorizzazione può essere integrata da apposita convenzione o disciplinare o capitolato d'oneri nel quale vengono precisate le modalità d'esercizio dell'occupazione, i diritti, i doveri e le facoltà del Comune concedente e dell'occupante, nonché l'eventuale canone da quest'ultimo dovuto in aggiunta alla tassa.

19. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione se non nei seguenti casi:

a) le concessioni di posteggio nelle aree mercatali possono essere trasferite nei casi e con le modalità previste dal Dlvo 114/98 e LR 10/2001;

b) gli enti fieristici, le associazioni, i consorzi o gli altri soggetti che organizzino fiere o festeggiamenti possono cedere a singoli partecipanti a dette iniziative le aree assegnate, secondo modalità, da determinarsi in apposite convenzioni con il Comune;

c) le occupazioni relative ad attività commerciali possono essere trasferite insieme con l'azienda o il ramo d'azienda cui ineriscono previo assenso del Comune;

d) le occupazioni, con passi carrai, allacci alle reti di distribuzione, sporgenze sopra il suolo pubblico di immobili e simili sono trasferibili con la proprietà dei beni cui ineriscono.

20. Copia delle concessioni e delle autorizzazioni viene trasmessa dai competenti uffici all'Ufficio Tributi o al Concessionario contestualmente al rilascio. A tal fine verrà istituito in ogni ufficio competente per il procedimento amministrativo, un apposito registro.

21. Per far fronte a particolari situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale titolo. In tal caso il provvedimento di autorizzazione o di concessione si intenderà rilasciato a sanatoria.

22. In tal caso, oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune anche via fax o con telegramma. Gli uffici comunali accerteranno l'esistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di legge ed eventualmente di Regolamento.

23. Nei casi di occupazioni d'urgenza dovrà essere presa ogni misura opportuna per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità e, per quanto riguarda la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (DPR 495/92) e nel relativo Regolamento di Attuazione.

24. Qualsiasi occupazione, comunque effettuata, anche nei casi in cui non sia prescritto, ai sensi del presente regolamento, un preventivo atto di assenso dell'Amministrazione, implica l'obbligo per l'occupante di rispettare le prescrizioni imposte da leggi o regolamenti; in particolare, quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada (Dlgs 30:04.92 n° 285 e successive modificazioni) è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16.12.92 n° 495 e successive modifiche) e di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione di veicoli e di pedoni.

25. Le concessioni o autorizzazioni si intendono sempre rilasciate:

a) con l'obbligo per il concessionario (o destinatario dell'autorizzazione) di eseguire a sua cura e spese, al termine dell'occupazione, fatto salvo il caso in cui ne venga concesso il rinnovo

e fatte salve eventuali condizioni particolari contenute nella concessione o autorizzazione, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere realizzate e dei depositi effettuati onde riportare il suolo pubblico in pristino stato, con i tempi e le modalità che l'Amministrazione determinerà. In mancanza vi provvede il Comune a spese dell'inadempiente;

b) con obbligo per il concessionario (o destinatario dell'autorizzazione) di riparare tutti i danni derivanti a terzi o al Comune stesso dalle occupazioni, dalle opere e dai depositi permessi o comunque effettuati e di curare a proprie spese le manutenzioni delle opere eseguite;

c) con l'obbligo di mantenere in condizioni di ordine e pulizia le aree e gli spazi occupati;

d) con l'obbligo di collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti e predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti o rischi per la sicurezza pubblica;

e) con l'obbligo di non effettuare lavori, depositi o attività diverse da quelle consentite e di non arrecare disturbo o molestia al pubblico o intralcio alla circolazione al di là del minimo indispensabile consentito.

26. Il concessionario o destinatario dell'autorizzazione è, infine, tenuto a rispettare le condizioni e prescrizioni particolari eventualmente contenute nell'atto di assenso rilasciato dall'Amministrazione e ad esibire, a richiesta del personale comunale incaricato della vigilanza e dell'eventuale concessionario del servizio di riscossione della tassa e dei suoi dipendenti, l'atto di concessione o autorizzazione all'occupazione.

27. Le suddette modalità valgono anche per le occupazioni finalizzate a lavori edili, installazioni, ingombri e depositi.

Art.16 – Autorizzazioni temporanee - modalità procedurali comuni a tutte le Zone omogenee

1. Le autorizzazioni temporanee del suolo pubblico sulle aree antistanti e/o adiacenti al pubblico esercizio hanno durata massima così come prevista ai singoli articoli riferiti alle Zone omogenee.
2. L'istanza deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data di inizio occupazione richiesta, e sono rilasciate solo dopo parere favorevole del Comando di polizia locale e/o di altra Area o Settore coinvolto. In caso di sospensione a seguito di richiesta di integrazioni documentali, i termini previsti per il rilascio ripartiranno solo a seguito dell'integrazione di tutta la documentazione richiesta.
3. Per l'installazione degli elementi di arredo debbono essere seguite le indicazioni contenute nell'ALLEGATO A al presente Regolamento.

Art.17 – Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale può sospendere o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione o l'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dall'Amministrazione comunale;
 - b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
 - c) per cause di forza maggiore come incendi, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, calamità varie etc..

4. La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere disposte con ordinanza del Dirigente da notificare agli interessati.

5. Alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo se le sospensioni non si protraggano cumulativamente per un tempo superiore ad un decimo dell'occupazione assentita. Diversamente la tassa sarà proporzionalmente ridotta.

Art.18 – Rinnovi, Cessazioni, Revoche ed Estinzioni dell'occupazione

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve farne specifica richiesta, nei modi e nei termini precedentemente descritti, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata con un preavviso di tre mesi.

3. La cessazione volontaria dell'occupazione, se non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

4. Sono causa di revoca della concessione e della autorizzazione, oltre a quelli già previsti negli articoli del presente Regolamento che precedono:

a. il venir meno o la mancanza di uno dei presupposti sulla base dei quali la concessione o l'autorizzazione erano state rilasciate;

b. le reiterate violazioni, da parte del titolare o dei suoi collaboratori e dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

c. la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione e alle modalità di subingresso nell'occupazione;

d. il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;

e. l'aver arrecato danni di rilievo alle proprietà comunali;

f. gravi violazioni alle norme di legge o di regolamento dettati in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

g. in caso di occupazione permanente, la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro 60 gg dalla data del rilascio della concessione; il termine è ridotto a 30 gg. se trattasi di occupazioni con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. La concessione può prevedere termini diversi;

h. in caso di occupazione temporanea, la mancata occupazione, senza giustificato motivo, per almeno un terzo del tempo assentito.

5. La concessione o autorizzazione è, inoltre, sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

6. Sono fatte salve, infine, le cause di revoca o decadenza previste da norme speciali per tipi particolari di occupazione nonché le cause particolari eventualmente previste negli atti concessori o autorizzativi.

7. La revoca o la decadenza da diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

8. La revoca comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato.

9. Le concessioni e le autorizzazioni ad occupare spazi ed aree pubbliche si estinguono, salvo diverse disposizioni di legge:

a. per scadenza del termine di durata, ove non vengano rinnovate;

b. per espressa rinuncia scritta del titolare o suoi aventi causa;

c. per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, fatti salvi i casi di subingresso;

d. per dichiarazione di fallimento del titolare (nei casi di occupazioni connesse all'esercizio di attività commerciali).

10. In materia di restituzioni per estinzioni anticipate si applica quanto disposto al precedente 7°, salvo che per i casi di rinuncia di cui al precedente comma 4° lettera h), ai quali si applica quanto disposto al precedente comma 3°.

Art.19 - Autorizzazioni per lo svolgimento di concertini musicali

1. Il concessionario di occupazione di suolo pubblico può richiedere contemporaneamente o successivamente all'occupazione l'esecuzione di concertini musicali. Tali concertini sono autorizzabili a titolo temporaneo e solo nelle aree concessionate, al fine di intrattenere la clientela mediante l'esibizione dal vivo di orchestre musicali; è vietata la diffusione di musica mediante l'utilizzo di qualsivoglia attrezzatura di riproduzione.
2. L'istanza deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, e sono rilasciate solo dopo parere favorevole dell'Ufficio Ambiente e/o di altra Area o Settore coinvolto. In caso di sospensione a seguito di richiesta di integrazioni documentali, i termini previsti per il rilascio ripartiranno solo a seguito dell'integrazione di tutta la documentazione richiesta.
3. Lo svolgimento dei concertini deve:
 - a. concludersi entro le ore 24.00 del giorno stesso dell'inizio della manifestazione, ovvero entro la medesima ora nei giorni successivi per le manifestazioni che si ripetono per oltre un giorno (salvo diverso provvedimento);
 - b. non superare il numero massimo di 3 giorni consecutivi di manifestazione, salva deroga su motivata e documentata richiesta da parte del concessionario;
 - c. non costituire emissione sonora, anche se in deroga dai limiti di legge, che produca livelli di rumorosità superiori ai normali limiti di tollerabilità;
 - d. adottare a riguardo tutte le eventuali misure ed accorgimenti utili a contenere la rumorosità stessa.

Art.20 – Individuazione delle aree e disciplina per l'esercizio dell'attività circense, delle attrazioni di spettacoli viaggianti e di esposizione rarità – modalità di autorizzazione

1. Al fine dell'insediamento temporaneo delle manifestazioni circensi, delle attrazioni di spettacoli viaggianti e di esposizione di rarità sono individuate le seguenti zone sul territorio comunale:
 - a. Area verde della Lottizzazione Palù (Viale Cadorna);
 - b. Piazzale antistante l'ex. Perfosfati;
 - c. Piazzale "Mons. Tarantino" (Viale Cadorna) solamente per sosta mezzi e roulottes;
 - d. Piazza Castello - esclusivamente durante il periodo di svolgimento della fiera di S. Andrea e fino a nuova individuazione di un sito per Spettacoli Viaggianti che fino ad ora ne hanno usufruito.
2. Considerate le ampiezze delle aree individuate, potranno essere accolte le richieste delle attrazioni di dimensioni ridotte, in modo che possano essere rispettate le norme di sicurezza; sarà cura del Comando di Polizia locale e dell'Area Lavori Pubblici verificare l'accogliibilità della richiesta.
3. Le modalità per il rilascio della concessione delle aree sono quelle contenute nel "Regolamento per la concessione delle aree comunali alle attività dello spettacolo viaggiante e ai parchi di divertimento" approvato con Delibera di C.C. n.34 del 2.3.1993. Le domande debbono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica per l'inoltro alla Commissione Pubblico Spettacolo nei casi di manifestazioni soggette; le manifestazioni sono soggette comunque al controllo di un tecnico comunale all'uopo incaricato individuato con apposito atto

dall'Amministrazione, nei casi di manifestazioni sottoposte alla normativa di cui al DPR 311/2001.

4. Ogni istanza di occupazione dovrà inoltre attenersi alle seguenti disposizioni:
 - la data e l'arrivo dei mezzi nonché le modalità dell'occupazione deve essere concordata con il Comando di Polizia locale almeno 5 gg prima;
 - l'eventuale pubblicità degli spettacoli dovrà essere effettuata solo negli spazi a ciò adibiti;
 - agli aspetti logistici riferiti al collegamento con l'acquedotto, alla rete elettrica, ecc. dovrà provvedere il richiedente a proprie spese;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'ASL n.10 sotto l'aspetto igienico sanitario nonché veterinario e di cura degli animali eventualmente autorizzati per gli spettacoli;
 - nel caso di emissioni rumorose quest'ultime dovranno attenersi ai limiti stabiliti dal DPCM 1.3.1991 nonché la L.447 del 26.10.1995, salvo deroghe regolarmente autorizzate dall'Ufficio Ambiente.

TITOLO VI SANZIONI

Art.21 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art.3 del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei Regolamenti comunali, ai trasgressori del presente Regolamento, quando non previsto da norme specifiche e, fatta salva la configurazione di un diverso e più grave illecito, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria dal € 25,00 a €500,00.
2. per le violazioni previste nello schema seguente è ammesso il pagamento in misura ridotta così indicata:
 - a. occupazione di aree che risultino vietate dal presente regolamento: sanzione pecuniaria Euro 200,00;
 - b. occupazioni difformi dalle autorizzazioni rilasciate: sanzione pecuniaria Euro 150,00;
 - c. violazione degli obblighi che si riferiscono all'utilizzo di materiali difformi da quelli autorizzati: sanzione pecuniaria Euro 50,00;
 - d. violazioni diverse da quelle previste ai punti precedenti: sanzione pecuniaria Euro 100,00.
3. Qualora la violazione di quanto stabilito alla lettera a) suddetta comporti anche il danneggiamento della proprietà comunale il responsabile è punito con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00 ed è tenuto al ripristino a propria cura e spese, secondo le indicazioni del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici.
4. Qualora il concessionario violi per la terza volta in un anno solare la norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dai commi precedenti, anche con la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione da 1 a 10 giorni.
5. Qualora il concessionario violi per la quarta volta in un anno solare una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che dalla sanzione pecuniaria prevista dai commi precedenti, anche dalla sanzione accessoria della revoca della autorizzazione di occupazione con l'interdizione della possibilità di ottenerne una nuova per l'anno successivo.
6. Le sanzioni pecuniarie sono comminate dalle Forze di Polizia competenti. Quando dalla sanzione principale derivi una sanzione amministrativa accessoria il comando procedente trasmette prontamente la documentazione al Comune.

TITOLLO VII

LA TASSA

CAPO I

OGGETTO DELLA TASSA, MODALITÀ' DI DETERMINAZIONE E SOGGETTI PASSIVI

Art. 22 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo negli spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico transito di cui all' art. 1 del presente regolamento.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti i suoli di cui al comma 1) comprese quelle attuate con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 23 - Soggetti passivi

1. Ai sensi dell' art. 39 della legge, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall' occupante di fatto, anche abusivo, di spazi ed aree pubbliche come definite dall' art. 1, ivi comprese le aree private sottoposte a servitù di pubblico transito, e di spazi od aree sottostanti o sovrastanti, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, determinata secondo i criteri di cui al presente regolamento.
2. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento dei canoni di concessione né della imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle pubbliche affissioni, se dovuti.
3. Nel caso di occupazioni abusive, il pagamento della tassa non sana le conseguenze dell'abuso.

Art. 24 - Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell' art. 43 comma. 1 della legge ed in base ai dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello in corso, questo Comune, agli effetti della applicazione della tassa, appartiene alla QUARTA CLASSE.
2. Con la delibera di variazione delle tariffe di cui all' art. 40 della legge, la Giunta Municipale prenderà atto della modifica nella classificazione del Comune conseguente ad eventuali variazioni che dovessero verificarsi nella popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.

Art. 25 - Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all' art. 42 comma 3 della legge il territorio di questo Comune viene suddiviso in tre categorie come da planimetrie e relativo elenco di classificazione degli spazi ed aree pubbliche deliberati contestualmente al presente regolamento e a questo allegati (elenco allegato B, planimetria allegato C) quale parte integrante, acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia, espresso nella seduta del 7.12.2005.
2. Con le stesse procedure stabilite all' art. 42 comma 3 della legge e con deliberazione del Consiglio Comunale, possono essere modificati i perimetri delle tre zone e possono essere variati od integrati gli elenchi degli spazi o delle aree pubbliche.

Art. 26 - Tariffe

1. Ai sensi dell' art. 1 comma 169 della l.n. 296 del 27.12.2006 le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1 gennaio dell' anno di riferimento.
2. La Giunta Municipale, entro i limiti delle misure minime e massime della tassa prevista dagli art. 44, 45, 47 della legge, eventualmente adeguate ai sensi dell' art. 56 comma 11 della legge

stessa, determina le tariffe unitarie per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e relativo soprassuolo e sottosuolo, di prima categoria.

3. Per le restanti categorie, la tassa è graduata sulla tariffa di prima categoria secondo le seguenti proporzioni:
 - *seconda categoria*: 65%;
 - *terza categoria*: 30%
4. La Giunta Municipale, inoltre, ai sensi dell' art. 48 della legge, con la delibera di cui al comma 1), determina le tariffe da applicare alle occupazioni con distributori di carburanti o di sigarette.
5. In caso di mancata approvazione entro il termine indicato al comma 1, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 27 - Criteri generali di determinazione della tassa

1. La tassa è graduata, ai sensi dell' art. 26, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e cioè a seconda della categoria in cui, ai sensi dell' art. 25, tale area è inclusa.
2. Ai sensi dell' art. 42- comma 4- della legge, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
3. Le occupazioni, ai fini della tassa, si calcolano a metro quadrato, tranne quelle di cui al comma 4 ed i casi particolari di cui ai successivi articoli del presente regolamento. La determinazione della superficie tassabile viene effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) per le occupazioni del suolo: superficie dell'area occupata;
 - b) per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo: superficie dell'area risultante dalla proiezione ortogonale sul suolo del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo o sottostante il suolo.
4. Ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. f) d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, modificato con il successivo art. 18 l. 23 dicembre 1999 n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle concernenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita in euro 0,783 per utenza, sulla base della classe di appartenenza del Comune. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore ad euro 516,46. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; la tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
6. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
7. Ai sensi dell' art. 42 - quinto comma - della legge le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati relative alle occupazioni, sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 % (dieci per cento).
8. Qualora la singola occupazione, che, per le sue specifiche caratteristiche non sia frazionabile, sia effettuata su territorio afferente a due categorie, si applica la tassa relativa alla categoria prevalente.
9. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
10. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:
 - 50 % : fino a mq. 100;
 - 25 % : per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq;
 - 10 % : per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 28 - Maggiorazione della tassa per occupazioni non consentite

1. Ai sensi dell' art. 42 comma 2 della legge, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Il pagamento del tributo non sana in alcun modo l'abuso commesso.

C A P O II

TASSA SULLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 29 - Obbligazioni tributarie, maggiorazioni e riduzioni

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma per cui l'occupazione che inizi o termini nel corso dell'anno non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo dal 1 ° gennaio dell'anno successivo.
2. Ai sensi dell' art. 44 - comma 1- lettera c) della legge, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti o sottostanti il suolo, diverse da quelle con condutture, cavi e impianti di cui al comma 4 dell' art. 29 e da quelle di cui al comma 3 del presente articolo, le tariffe sono ridotte al 50%.
3. Per le occupazioni con tende , fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30%.

Art. 30 - Passi carrabili

1. Su espressa richiesta dei proprietari, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, il Comune può vietare ai sensi dell' Art. 44 - comma 8 della legge, la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali.
2. Il divieto di utilizzazione in parola non consente l'esecuzione di alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art. 31 - Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti in genere relativi alle reti di erogazione di pubblici servizi, con seggiovie e funivie

1. Ai sensi dell' art. 27, comma 4 del presente regolamento, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (per esempio pozzetti di ispezione, cabine elettriche e telefoniche, ecc.), la tassa è determinata in base ai criteri indicati nell'art. 63 del D. Lgs 446/97.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Tuttavia, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. Per quanto concerne le spese di costruzione di gallerie sotterranee si fa rinvio all' art. 36.
3. La tassa per le occupazioni con seggiovie o funivie è determinata, fino a un massimo di 5 Km lineari, entro i limiti minimi e massimi da euro 51,64 ad euro 103,29; per ogni chilometro o frazione superiore a cinque Km è dovuta una maggiorazione da euro 10,33 ad euro 20,66.

Art. 32 - Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12 della legge per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati
2. Qualora il posto sia stato concesso a cooperativa finalizzata all' esercizio dell' attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo alla cooperativa stessa, a prescindere dal numero di soci occupanti il medesimo posto.
3. Qualora il medesimo posto sia assegnato a più soggetti diversi, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

Art. 33 - Distributori di carburanti

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1 della legge, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico è dovuta una tassa annuale secondo le tariffe determinate dalla Giunta Municipale entro i limiti di minimo e massimo previsti dalla tabella allegata al medesimo comma .
2. Ai fini della graduazione della tassa di cui al comma 1), il territorio comunale è suddiviso in tre zone, (planimetria allegato C);
3. La tariffa va riferita ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo pubblico effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco o tettoia o simile struttura, che insista su una superficie non superiore a mq. 4.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi i chioschi, le tettoie e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq 4, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente determinata con gli ordinari criteri.

Art. 34 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale secondo le tariffe determinate dalla Giunta Municipale entro i limiti di minimo e massimo di cui all' art .48 - comma 7 - della legge e a seconda della zona in cui è situato l'apparecchio.
2. Ai fini della graduazione della tassa di cui al comma 1), il territorio comunale è suddiviso in tre zone (planimetria allegato C)

Art. 35 - Costruzione di gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell' art. 47, comma 4 della legge, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui all' art. 47, comma 1 della legge medesima, impone un contributo "una tantum" pari al 50 % delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

C A P O III

TASSA SULLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 36 - Criteri e misure di riferimento

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art.25, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tassa si applica in relazione alle fasce orarie di occupazione, con le seguenti percentuali sulla misura giornaliera della tariffa:

Fascia oraria	percentuale
ore 7,00 - 22,00	80
ore 22,01 - 6,59	20
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 1° della legge:

per le occupazioni temporanee di durata complessiva compresa tra i 15 e i 60 giorni nell'anno, la tariffa è ridotta del 30%;

per le occupazioni temporanee di durata superiore a 60, ma non superiore a 90 giorni, la tariffa è ridotta del 40 %; per le occupazioni temporanee di durata superiore a 90 giorni, la tariffa è ridotta del 50 %.
4. Ai sensi dell' art. 45, comma 2, lett. c) della legge, per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, diverse da quelle con condutture, cavi e simili e di quelle di cui al **comma 7** del presente articolo, la tariffa è ridotta al 50 %.
5. Ai sensi dell' art 45, comma 5 della legge:

le tariffe sono ridotte al 50 % per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto.

Le occupazioni relative alle concessioni di posteggi di durata pluriennale di cui alla L. 20.3.91 n.112 per l'esercizio del commercio su aree utilizzabili allo scopo solo per alcuni giorni alla settimana (art. 1, comma 2, lett. b) della L.112/91) e le altre occupazioni simili, di durata pluriennale, ma caratterizzate dall'uso non stabile né continuativo degli spazi e dall'assenza di manufatti permanenti, di modo che, nei tempi intermedi, gli spazi concessi ritornano al normale uso pubblico indifferenziato, sono considerate occupazioni temporanee agli effetti della tassa.
6. Ai sensi del medesimo art. 45, comma 5 della legge, per le occupazioni attuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte al 20 %.
7. Per le occupazioni temporanee di sottosuolo o soprassuolo effettuate con condutture, cavi, ed impianti in genere destinati al collegamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, posti in essere ai fini dell' installazione delle attrazioni di cui al comma 7, la tariffa è ridotta al 50%.
8. Ai sensi dell' art. 45, comma 7 della legge, per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa è ridotta al 20 %.
9. Ai sensi dell' art. 45, comma 6 bis della legge, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, sono ridotte al 50 %.
10. Le occupazioni effettuate con autovetture di uso privato saranno disciplinate con apposito regolamento e per le stesse potrà essere prevista la corresponsione di un canone concessorio in aggiunta alla tassa.
11. Non viene applicata la maggiorazione facoltativa della tariffa, possibile fino al 50 %, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti.
12. Ai sensi dell' art. 45, comma 8 della legge, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente nel corso dell'anno, la tassa è riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta dei 50 %. La convenzione prevede, in particolare, le speciali modalità di pagamento della tassa (pagamento anticipato oppure rateizzato).

13. Qualunque sia la categoria di riferimento dell' occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione le tariffe non possono essere inferiori per ogni giorno di occupazione ai limiti minimi stabiliti dall' Art. 45 - secondo comma – lett.c - della legge.

Art. 37 - Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo

1. Per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, di durata non superiore a 30 giorni e di lunghezza non superiore a un chilometro lineare, la tassa è determinata ed applicata in base alla tariffa determinata ai sensi dell' art. 27 comma 4.
2. Per le occupazioni superiori al chilometro lineare la tariffa è aumentata del 50 %. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, ma non superiore a 90 giorni, la tariffa è aumentata del 30 %; per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa è aumentata dei 50 %; per durate superiori, la tariffa è aumentata del 100%.

CAPO IV

ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 38 - Esenzione dalla tassa

1. Ai sensi dell' art. 49 della legge, sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all' art.73, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 11 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci;
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) Su documentata istanza degli interessati, gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare, siano soggetti passivi della tassa.
2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) Occupazioni effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante e da esercenti mestieri girovaghi o artistici: soste fuso a 60 minuti. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Dette occupazioni devono svolgersi in modo tale da non provocare assembramenti che impediscano o rendano difficoltosa la circolazione o intralcino l'accesso alle proprietà.
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- c) Occupazioni di durata non superiore a 4 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno delle abitazioni e degli esercizi commerciali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché dette occupazioni non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione, relativi a edifici o apparecchiature, di durata non superiore a 4 ore;
 - e) Occupazioni di durata continuativa non superiore a 4 ore per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi;
 - f) Occupazioni di durata non superiore a 24 ore, ad esclusione delle aree su cui si effettuino eventualmente attività di vendita o somministrazione di cibi e bevande, effettuate per scopi religiosi, politici, culturali o sportivi da soggetti che non perseguono finalità di lucro.
 - g) Sono altresì esenti, indipendentemente dalla durata, le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, qualora l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.
3. Sono, infine, esenti le occupazioni direttamente conseguenti a pubbliche calamità, quando vengano riconosciute come tali dal Sindaco o da altra autorità competente.
4. L'esenzione dalla tassa non dispensa di per sé dall'obbligo di richiedere al Comune l'assenso all'occupazione, fatte salve disposizioni particolari. Non é richiesto, comunque, alcun assenso all'occupazione per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo da parte dei soggetti che possono esercitare le predette attività.

Art. 39 - Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell' Art. 38 - secondo comma - e dell' Art. 45- terzo comma - della Legge, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, né alle occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

CAPO V

DENUNCE E VERSAMENTI

Art. 40 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell' art. 50 della legge, i soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare al comune apposita denuncia, redatta sui moduli allo scopo predisposti e gratuitamente disponibili presso i competenti Uffici Comunali o presso il Concessionario; la denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dal rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente gli estremi dell'atto di concessione, l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche dell'occupazione, la categoria dell'area interessata, la misura tariffaria corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
3. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti sulla denuncia stessa.
4. Gli stessi termini di cui ai commi precedenti si applicano in caso di variazioni nell'occupazione che, determinando un diverso ammontare del contributo, comportino l'obbligo di nuova denuncia.

5. Per le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo di cui all'art.27, comma 4, del regolamento, il versamento va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un diverso ammontare della tassa dovuta; il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
8. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, utilizzando il modello di versamento determinato con decreto del Min. Finanze, ai sensi dell'art. 50- comma - 4 della legge.
9. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del predetto modulo, mediante versamento diretto.
10. Sono fatti salvi i diversi termini per le denunce ed i pagamenti che vengono eventualmente stabiliti da disposizioni di legge in deroga o modifica del Decreto Legislativo 1993, n. 507.

TITOLO IV

ACCERTAMENTI, SANZIONI, POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GESTIONE DELLA TASSA

CAPO I

CORREZIONE DI ERRORI, ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI

(Art. 41 - Definizione in via breve)

abrogato

Art. 42 - Accertamenti

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o dovevano essere effettuati.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,

nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. Qualora al Comune accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

Art. 43 – Sanzioni ed interessi

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui ai d.lgs. 471, 472 e 473 del 1997.
2. Per l'omessa denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51.
3. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della tassa non versata o tardivamente versata.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura determinata per le imposte erariali ai sensi dell'art.7 quater del 'Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 20.04.2007.
6. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Art. 44 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal D.Lgs. n° 46/1999; ciò comporta che la riscossione coattiva deve essere operata mediante ruolo, dal concessionario del servizio, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n° 602/73 e successive modificazioni.
2. Il credito derivante dall'applicazione della tassa è assistito, ai sensi dell' art. 2752 del Codice Civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.
3. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 45 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune o al Concessionario rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine **di cinque anni** dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune o il Concessionario provvede entro **centottanta giorni** dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate, ai contribuenti spettano interessi di mora nella stessa misura prevista per l'accertamento.

C A P O II

GESTIONE DELLA TASSA

Art. 46- Funzionario responsabile

1. Ai fini e per gli effetti dell' art. 54 della legge, il Comune, con delibera Giunta, nomina un Funzionario Responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri

per l'esercizio di ogni attività organizzati e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, l'accertamenti, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario.
3. Entro sessanta giorni dalla nomina del Funzionario Responsabile di cui primo comma, ne viene data, comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia.

CAPO III

PROVVEDIMENTI E SANZIONI PER OCCUPAZIONI ABUSIVE

Art. 47 - Occupazioni abusive e provvedimenti conseguenti

1. Si intende abusiva qualunque occupazione effettuata in assenza della prescritta concessione o autorizzazione (salvo il caso delle occupazioni d'urgenza, di cui all' art. 15 comma 21, quando la concessione o autorizzazione sia scaduta o dichiarata estinta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata o ne sia stata pronunciata la decadenza, oppure in difformità o in contrasto con la concessione o la autorizzazione rilasciata o con qualsivoglia norma regolante la materia.
2. Fatta salva ogni altra azione, nei casi di occupazioni abusive, l'Autorità comunale dispone, con propria ordinanza, la rimozione degli impianti, dei materiali e di quanti altro occupi abusivamente lo spazio pubblico e vi provvede d'ufficio qualora l'obbligato non vi adempia entro i termini assegnati.
Nei casi contingibili e urgenti si applica quanto previsto dall' art. 50 del D.Lgs. n° 2672000 e, se necessario, il Sindaco dispone l'immediata rimozione ed il sequestro dei materiali. Tutte le spese sostenute in caso di rimozione d'ufficio, oltre agli eventuali danni e alle eventuali spese di custodia dei materiali sequestrati, sono a carico della parte che ne avrà dato causa.
3. Le occupazioni abusive sono sanzionate ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento; restano comunque fatte salve le procedure previste dal Codice della Strada.
4. Il Comune, inoltre, si riserva, comunque, di agire in sede civile e penale, quando ne ricorrano i presupposti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal **01.01.2008**.
2. I concessionari all'atto di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 4 commi 3, 4 e 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Fatto salvo quanto specificato al comma precedente, le autorizzazioni già rilasciate in contrasto con il presente Regolamento rimangono in vigore sino alla loro scadenza naturale. Successivamente le nuove autorizzazioni, anche su medesimo suolo pubblico e/o riferite a medesimo esercizio, dovranno attenersi alle presenti norme regolamentari.

Art.49 – Abrogazioni e rinvii

1. All'atto di entrata in vigore del presente regolamento debbono intendersi inefficaci, per l'ambito territoriale interessato, tutte le altre norme o porzioni di norma regolamentare che siano in contrasto con il presente Regolamento.

2. Restano in vigore le norme speciali stabilite per particolari tipi di occupazioni e contenute, in particolare, nel D.L.vo 114/98 nonché LR 10/2002 e relativo Regolamento Comunale per la concessione delle aree comunali all' attività dello spettacolo viaggiante e ai parchi di divertimento, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 8/2/1993.
3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEGLI ARREDI

Tende divieti e limitazioni

. Le tende per posizione e forma, non devono recare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.

Per tutto il territorio comunale, valgono i seguenti divieti e limitazioni:

Il rettangolo d'aria d'altezza pari a cm. 220 dal piano viabile, non può essere occupato da nessun elemento rigido, fisso o mobile che sporga di una misura superiore a cm .5 dal confine con la pubblica viabilità; il telo o la frangia devono comunque essere ad altezza non inferiore a cm. 205 dal piano viabile.

E' consentito, per le tende a telo piano a protezione di vetrine soggette a particolare insolazione, uno sbraccio massimo che non potrà superare, di norma i mt. 2,50.

Nessun elemento della tenda può essere fissato su contorni di foro o altri elementi in pietra.

Le tende devono essere dotate di meccanismo di apertura e chiusura.

Le tende non possono essere sostenute da montanti.

Sono vietati i teli di plastica o plastificati; il tessuto dei teli dovrà essere ignifugo, in tinta unita o rigato tradizionale (es. tela grezza, verde, rosso veneziano ecc. ecc.) ed omogeneo per tipologia e tonalità di colore per ogni unità edilizia.

Nessun elemento fisso, compreso l'eventuale cassonetto di ricovero, può sporgere oltre i cm. 25 dal paramento.

Non sono ammesse tende del tipo a bauletto/cappottina se non per ingressi di alberghi.

Le strutture in alluminio anodizzato devono essere dipinte in tinta scura oppure dello stesso colore del telo.

E' vietata l'installazione di lampade di qualsiasi tipo e di merce sul telaio delle tende.

Le tende possono essere installate, di norma, solo su porzioni di prospetti al piano terra che possiedano le aperture tipo-morfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine).

Non sono ammissibili le chiusure verticali, appese od autoportanti, costituite da materiali rigidi o flosci, opachi o trasparenti, poste lungo il perimetro delle tende e degli ombrelloni anche se per proteggere gli ospiti dai fenomeni metereologici.

E' vietata l'applicazione di scritte laterali.

E' consentita l'applicazione di scritte o loghi sulla parte superiore della tenda:

le dimensioni non dovranno superare un ventesimo della superficie del telo.

Per le tende a copertura di spazi, in uso esclusivo in concessione, in qualsiasi modo chiusi al traffico pedonale, possono essere consentite misure inferiori per le altezze di cui ai precedenti titoli.

Nelle ore di particolare insolazione e limitatamente a tali ore è possibile inserire prolungamento verticale parallelo al piano dell'edificio e teli laterali perpendicolari al piano dell'edificio, in tela uguale a quella della tenda, all'altezza minima dal suolo di cm. 100 e senza alcuna indicazione pubblicitaria.

E' possibile inoltre inserire in asse tra la colonna o i pilastri dei portici e dei sottoportici, e nelle sole ore di insolazione, tende verticali a condizione che:

- non siano interessate le testate dei portici e dei sottoportici, ne sia recato ostacolo alla viabilità usuale o normale;
- i teli che interessano lo stesso fronte siano tutti uguali per materiale e colore;
- i teli dovranno essere divisi a tutta altezza.

Esclusivamente per la zona 1 e 2 e 3: saranno tutte omogenee per tipologia simili a quelle esistenti, del tipo a caduta a tutta altezza divise in due teli aperti, o a braccio, di materiale “tela grezza” di colore chiaro (RAL 9001 o RAL 1015) o rosso veneziano, prive di scritte pubblicitarie.

Pedane

In tutte le zone è vietata l’installazione di pedane eccetto lungo le strade anche pedonalizzate.

Potranno essere valutate all’interno delle zone 4 e 5 installazioni di pedane su superfici sconnesse o non orizzontali diverse da quelle specificate al comma precedente.

Ombrelloni

Gli ombrelloni potranno essere con struttura lignea o metallica, forma rotonda, quadrata o rettangolare, ma dovranno avere:

il telo in tessuto con tinte tradizionali chiare, tela grezza o rosso veneziano, sono da escludersi i teli di plastica o plastificati;

la base di ancoraggio costituita da un ritto adatto ad assicurare la sufficiente stabilità senza essere fissato in qualche modo al piano viabile;

non sono ammissibili le chiusure verticali.

Tavolini e sedie

Nelle zone 1, 2 e 3 del presente Regolamento non sono ammissibili sedie e tavoli in materiale plastico stampato in nessuno dei vari colori.

Nelle altre zone le tipologie sono libere.

Elementi vari di arredo del plateatico – Limitazioni

L’installazione di oggetti vari di arredo (elementi di delimitazione, tavolini, fioriere, piante, ecc.) nel plateatico in concessione, non deve costituire fonte di pericolo e non deve provocare la manomissione di elementi di proprietà pubblica, nessun elemento potrà essere fissato al piano viabile, mediante viti, perni, boccole, staffe od altri sistemi di ancoraggio fisso. Tali oggetti non devono essere di materiale plastico.

Gli oggetti di arredo devono essere privi di spigoli vivi.

Durante l’inattività periodica gli arredi dovranno essere riposti.

Piante e tappeti ornamentali possono essere concessi, a carattere permanente, per attività di ristoranti e alberghi.

Gli oggetti vari di arredo non devono recare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica e non devono avere un’altezza superiore a ml. 1,50.

ALLEGATO B
ELENCO DELLE VIE E CATEGORIE DI APPARTENENZA

Cod. anag. Della via	descrizione	CATEGORIA		
		Prima 1/2/3	Seconda 4	Terza 5
6	ABATE A.		X	
1	ABBAZIA	X		
2	ABRUZZI		X	
4	ACQUANERA			X
3	ACQUADOR			X
5	ADIGE		X	
480	AI MOLINI (Campiello)	X		
7	ALIGHIERI DANTE		X	
8	ALTA			X
9	ALTAN F.III		X	
10	AMENDOLA G.		X	
468	AMBROSOLI G.		X	
11	ANGELICO BEATO		X	
12	ANGIOLIERI CECC		X	
406	ANNIA dai civici 1-2° 49-56 ANNIA dai civici 51-58 alla fine		X	X
13	ANTELAO		X	
14	ANTINORI O.		X	
15	AQUILEIA		X	
16	ARIOSTO LUD.CO		X	
452	ARMA DI CAVAL.	X		
17	ARNO		X	
18	ARTICO LORENZO		X	
19	ATTIGLIANA			X
20	BACHELET VITT.			X
21	BALBO CESARE		X	
22	BALDISSERA ANT.		X	
23	BANDISCORSO			X
24	BARACCA FRANC.		X	
25	BARCHIATA			X
460	BASILICATA	X		
26	BASSA DI PORTOVECHIO			X
27	BASSIE			X
28	BATTISTI CESARE		X	
29	BECCARIA CESARE		X	
30	BECCHERIE (Calle)	X		
31	BELFIORE			X
32	BELLI MARCO	X		
33	BELLINI VINCENZO		X	
34	BELTRAMI GIAC.		X	
35	BELVEDERE			X
36	BENEDETTI MICH.		X	
37	BENI COMUNI			X
253	BERNARDINO Padre	X		
38	BERTALDO			X
39	BERTOLINI DARIO	X		
40	BETTONI NICOLO'		X	
41	BEZZECA		X	
42	BIANCURE dai civ. 1 a 17		X	

	BIANCURE dai civici 2-19 alla fine			X
43	BOADA			X
44	BOCCACCIO G.		X	
45	BOITO ARRIGO		X	
46	BOLDARA			X
47	BON ANTONIO	X		
48	BONO' FAUSTO	X		
49	BORGO MANERA			X
478	BOSCO DI LISON			X
51	BOTTEGO VITT.		X	
52	BOTTICELLI SAND.		X	
53	BOVOLONI (Calle)	X		
54	BRAVIN OLIVO			X
55	BRUNELLESCHI civico 1 BRUNELLESCHI civici 5-6		X	X
56	BRUSSA			X
57	BRUSSOLO MARIO		X	
58	BUONARROTTI M.		X	
59	BUOZZI BRUNO			X
60	CA' BERTI			X
62	CABOTO SEBAST.		X	
463	CACCIATORI D. A.	X		
63	CADAMOSTO ALV.		X	
64	CADORNA LUIGI (tratti)	X		
65	CADUTI PER LA P.			X
66	CAMPANER VINIC.			X
67	CAMPANIA			X
68	CAMPEIO dai civ. 1-2 a 55-40 CAMPEIO dai civ. 42-57 alla fine		X	X
69	CAMPIELLO	X		
70	CAMPIELLO 1 (Calle)	X		
71	CAMPIELLO 2 (Calle)	X		
72	CAMUCINA	X		
73	CANALETTO A.		X	
74	CANNE VIOLE			X
75	CANOVA ANTONIO		X	
76	CANTU' CESARE		X	
77	CAO MOZZO			X
78	CAPUANA LUIGI		X	
79	CARBONARI			X
80	CARDUCCI GIOS.		X	
81	CARNEO ANTONIO		X	
82/83	CASAI DEL TAU'			X
84	CASALONGA			X
85	CASERATE			X
86	CASTELLINA			X
88	CASTELLO (via)	X		
87	CASTELLO (P.za)	X		
89	CASTION GAET.	X		
61	CA' TIEPOLO dai civi. 1- 2 a 18 CA' TIEPOLO dai civ. 3-20 alla fine		X	X
457	CAVALCANTI		X	
90	CAVARIOL			X
91	CAVE			X
92	CAVOUR CAMILLO	X		
93	CELLINI BENV.		X	

94	CESCA MARIO(p.za)	X		
95	CHIESA		X	
96	CIMABUE civico 5 CIMABUE vivico44		X	X
97	CIMETTA VITT.	X		
99	COLOMBARA			X
100	COLOMBO CRIST. Dai cic. 1-2 a 61-96 COLOMBO Dai civ 98-63 alla fine		X	X
	COMUGNA Summaga		X	
102	CONFINE			X
103	CONTI SANTE			X
104	CREDE			X
105	CROCE BENEDET.		X	
459	CROCE ROSSA		X	
429	CURTATONE		X	
430	DALLA CHIESA A.			X
106	DALMAZIA	X		
107	D'ANNUNZIO GAB.		X	
488	D'ANTONA M.		X	
108	DA VERRAZZANO G		X	
109	DA VINCI LEON.		X	
110	D'AZEGLIO MASS.		X	
111	DE AMICIS EDM.		X	
112	DE BORTOLI (p.za)		X	
113	DEGANI ERNESTO		X	
114	DE GASPERI			X
115	DELEDDA GRAZIA		X	
486	DELL'AUTIERE			X
50	DEL BOSCO			X
448	D.LA FRANCESCA P		X	
116	DELLE ABBAZIE		X	
490	DELL'AGRICOLTURA			X
475	DELL'ARTIGIANATO			X
474	DELL'INDUSTRIA			X
469	DEL LAVORO			X
471	DE MARCO ERMENEGILDO (Don)			X
117	DEL MINIO CAMIL.	X		
462	DE LOGU GIUSEP.	X		
118	DEL PRA' ANTONIO	X		
119	DE SANCTIS F.		X	
120	DIAZ ARMANDO	X		
121	DOGANA (p.za)	X		
461	DONATORI DI S.	X		
122	DOLOMITI		X	
123	DUOMO (p.za)	X		
124	DUOMO (vicolo)	X		
125	EINAUDI LUIGI		X	
126	EMILIA		X	
127	EMO ANGELO		X	
128	ERACLITO			X
467	FALORIA		X	
129	FAUSTA Dai cic. 38-59 a 112-87 Dai civ 1-2 a 36-57 e da 89-114 alla fine		X	X
130	FAUSTA			X
131	FERMI ENRICO		X	

132	FERRARIS GALIL.		X	
133	FERRERO GUGLIE.		X	
134	FILZI FABIO		X	
135	FOGAZZARO ANT.		X	
136	FONDACO	X		
137	FORLANINI		X	
138	FORNACE			X
139	FOSCOLO UGO	X		
140	FOSSALATO			X
141	FOSSALON			X
142	FOSSE			X
144	FRANCA		X	
145	FRASSINEDO			X
146	FRASSINELLA			X
147	FRASSINO			X
148	FRIULI Dai cic. 1-2 a 9-24 I civ. 11-13-15 Dai civ 17-26 alla fine	X	X	X
149	FUCINI RENATO		X	
150	FUMEI STEFANUC.		X	
482	FURLANIS ARMANDO	X		
151	FUSINATO ANT.		X	
152	FUSINE			X
153	GABELLI ARISTIDE		X	
154	GAETANO GIOV.		X	
155	GALILEI GALILEO	X		
450	GALLERIA DEI PORT.	X		
156	GALLETTO			X
157	GALLINA G.CINTO		X	
158	GALVANI LUIGI		X	
159	GARDISSERE			X
190	GARIBALDI GIUS.	X		
161	GAULE			X
162	GERVINO			X
427	GESSI		X	
163	GHIBERTI LOR.		X	
164	GIACOSA GIUSEP.		X	
165	GIAI		X	
166	GIOBERTI VINC.		X	
167	GIOIA FLAVIO		X	
168	GIORGIONE		X	
169	GIOTTO		X	
170	GIULIA Dai civ. 1-2 a 19-16 e i civ. 64-66 Dai civ 18-21 alla fine escluso civici 64-66		X	X
171	GIUSTI GIUSEPPE		X	
172	GOBBESSO LUIGI			X
173	GOBETTI PIERO		X	
174	GOITO		X	
175	GOLDONI CARLO		X	
176	GRAMSCI ANT.		X	
487	GRANATIERI DI SARDEGNA			X
445	GRANDIS A.	X		
177	GROTTO GIOV. B.			X
178	GUICCIARDINI F.		X	
456	GUINIZZELLI G.		X	
179	IBERATI AMPELIO		X	

180	ISONZO	X		
181	ISTRIA		X	
182	JACOPONE DA TODI		X	
183	LAGO			X
184	LAME			X
185	LA PIERA			X
431	LA TORRE PIO			X
186	LAVORESSA			X
187	LAZIO		X	
188	LEOPARDI GIAC	X		
189	LEVADA			X
190	LIGURIA	X		
191	LIVENZA		X	
192	LOMBARDIA	X		
193	LOREDAN			X
451	LOTTO LORENZO		X	
194	LOVISA MARIO		X	
195	MACCHIARELLI N.		X	
196	MADONNETTA			X
435	MAESTRI DEL LAV.			X
197	MAGELLANO F.		X	
198	MAGENTA		X	
473	MAJORANA E.		X	
199	MANIN DANIELE	X		
200	MANTEGNA A.		X	
201	MANUZIO ALDO		X	
202	MANZONI A.		X	
203	MARCELLO BENED.		X	
204	MARCHE			X
205	MARCONI G.		X	
206	MARINA civ. 2 Provinciale		X	X
207	MARINARESSA (calle)	X		
484	MARINETTI T. (P.zza)	X		
208	MARMOLADA		X	
209	MARTIRI DELLA L.' (senso unico)	X		
210	MASACCIO		X	
211	MASATA			X
212	MASCAGNI P.TRO		X	
213	MASSAIA GUGLMO.		X	
432	MATTARELLA P.			X
214/215	MATTEI ENRICO (tangenziale)			X
216	MATTEOTTI G.	X		
217	MAUTE			X
218	MAZZINI G.PPE	X		
219	MAZZOLADA			X
495	MERCALLI A. (ex Cimitero)		X	
220	MEUCCI ANTONIO		X	
221	MEZZA TORRE D'ALVEA			X
222	MICHIELON GUALT.	X		
436	MINATORI			X
223	MINZONI DON G.			X
224	MOCENIGO (provinciale)			X
225	MOLINI	X		
226	MOLINO DI LUGUG.		X	
227	MOLISE		X	

447	MONS. MARIO CECCONI	X		
454	MONS. ANGELO TARANTINO	X		
470	Mons. CAMPEIS Eddio		X	
491	MONTALE E.	X		
228	MONTE BALDO			X
229	MONTE CANIN		X	
230	MONTECASSINO dai civ. 1-2 a 45-58		X	
	Dai civ. 47-60 alla fine			X
231	MONTE CAVALLO			X
232	MONTE CRISTALLO		X	
233	MONTE CROCE		X	
234	MONTE GRAPPA			X
235	MONTELLO		X	
236	MONTE PASUBIO		X	
237	MONTESSORI M.		X	
238	MONTEVERDI C.		X	
239	MONTI VINCENZO		X	
240	MORO ALDO		X	
241	MURATORI L. A.		X	
242	NEGRI ADA		X	
243	NIEVO IPP. (P.za)	X		
244	NOBILE UMBERTO		X	
245	NOGAREDO			X
246	NOIARE dai civ. 1-2 ai civ.5-12		X	
	Dai civ. 7-14 alla fine			X
247	NOSEDO			X
248	NUGAROLO			X
249	ODORICO DA PORDENONE (tangenziale)			X
250	OLMO			X
464	ONOFRI CARLO		X	
251	ORTO DELL'(calle)	X		
252	PACINOTTI A.		X	
254	PALAZZINE tutta esclusi i civ. 14-16-67		X	
	civ. 14-16-67			X
255	PALESTRO		X	
256	PALLADIO ANDREA		X	
257	PANCIERA A.	X		
258	PANZINI ALFREDO		X	
259	PASCOLI G.		X	
260	PASCOLO DEL			X
465	PASQUALINI ANG.		X	
261	PASTRENGO		X	
262	PELEATTI LODOV.	X		
263	PELLEGRINI A.		X	
264	PELLICO SILVIO	X		
466	PELMO		X	
477	PERTINI SANDRO			X
265	PESCATORI (Calle)	X		
266	PESCHERIA	X		
267	PETRARCA F.		X	
428	PIAGGIA		X	
268	PIAVE		X	
479	PIAZZETTA SAN MARCO	X		
481	PIAZZETTA XXVII FEBBRAIO	X		
269	PIEMONTE		X	
270	PIGAFETTA F.		X	

271	PILACORTE A.		X	
272	PIO X	X		
273	PIRANDELLO LUIGI		X	
274	PIRANESI civ. 2 Tutta escluso il civ. 2		X	X
275	PISANI VETTORE		X	
276	PO		X	
277	POLO MARCO		X	
278	PONCHIELLI A.		X	
279	PONTE DI COVRA			X
283	PORDENONE (viale) dai civ. 28-31 a 64-55 Dai civ. 1-2 a civ. 28-29 Dai civ. 57-66 alla fine	X	X	X
280	PORDENONE A			X
281	PORDENONE B			X
282	PORDENONE C			X
284	PORTELLE			X
450	PORTICI	X		
285	PORTOLANI DEI			X
286	PRADAT			X
287	PRADIS (località)			X
288	PRAMORIN			X
289	PRATI GUORI solo civ. 1-2 Resto della via		X	X
290	PUCCHINI GIACOMO		X	
291	PUGLIE			X
492	QUASIMODO S.	X		
292	QUATTRO NOV.		X	
293	QUERINI F.		X	
294	RAGAZZI DEL '99		X	
295	RASTRELLO	X		
296	REGHENA	X		
297	REPUBBLICA DELLA (p.zza)	X		
298	RESISTENZA DELLA	X		
299	REZZONICO C.		X	
300	RICCI MATTEO		X	
301	RICHERIO ABATE		X	
302	RISERE		X	
303	RIVAGO			X
304	RIZZO LUIGI		X	
305	ROGGIA			X
306	ROMA	X		
307	ROMAGNA		X	
309	RONCADE		X	
310	RONCHI dai civ. 1-2 a civ. 37-30 Dai civ. 32-39 alla fine		X	X
311	ROSE DELLE		X	
312	ROSMINI ANTONIO		X	
313	ROSSA GUIDO			X
314	ROSSELLI (f.lli)		X	
315	ROSSINI GIOACC.		X	
316	ROVERATO			X
317	ROVI DEI			X
318	RUSSOLO LUIGI	X		
320	SALINZONE G.			X

321	S. AGNESE (borgo)	X		
322	S. BENEDETTO		X	
323	S. BIAGIO			X
324	S. ELISABETTA di Portogruaro		X	
325	S. ELISABETTA di Summaga dai civ. 1-2 a civ. 35-26 Dai civ. 37-28 alla fine		X	X
433	S. FLORIANO			X
326	S. FRANCESCO	X		
327	S. GIACOMO dai civ. 1-2 a civ. 109-64 Dai civ. 111-66 alla fine	X		X
328	S. GIOVANNI(senso unico)	X		
329	S. GIUSTINA		X	
330	S. GIUSTO			X
331	S. GOTTARDO (borgo)	X		
434	S. ISIDORO			X
332	S. MARIA			X
333	S. MARTINO		X	
334	S. NICOLO' (borgo)	X		
319	S. STEFANO			X
336	S. TOMMASO DEI B (piazza)	X		
337	S. TOMMASO DI LUGUGNANA.			X
449	S. URBANO		X	
335	SANSOVINO		X	
338	SANZIO RAFFAEL.		X	
339	SARDEGNA	X		
340	SAURO NAZARIO		X	
341	SAVONAROLA GIR.		X	
342	SBROIIVACCA (calle)	X		
343	SCHIAPPARELLI L.		X	
344	SELVAMAGGIORE			X
345	SEMINARIO(senso unico)	X		
346	SERAO MATILDE		X	
458	SICILIA	X		
347	SERRAI			X
348	SIGARI DEI		X	
349	SINDACALE			X
350	SOLFERINO		X	
483	SOMMARIVA A.	X		
351	SPALLANZANI LAZ.		X	
352	SPALTI DEGLI(senso unico)	X		
353	SPIGA A. (senso unico)	X		
354	STADIO	X		
355	STAIMBEK			X
356	STATUTI			X
357	STAZIONE	X		
358	STOPPANI A.		X	
359	STRETTA (calle)	X		
360	SUBIACO		X	
361	SVEVO ITALO		X	
362	TAGLIAMENTO		X	
363	TAGLIO			X
364	TALIERCIO G.			X
365	TASSO TORQ.TO		X	
366	TASSONI A.		X	
367	TEATRO (calle) DEL	X		
368	TEGLIO			X

416	VIOLA DI GIUSSAGO			X
417	VIOLA DI SUMMAGA			X
418	VITTORIO VENETO (Cavalieri di)		X	
419	VIVALDI ANTONIO		X	
420	VOLPARE	X		
	Dai civ. 1-2 a 21-6		X	
	Dal civ. 23 a civ. 41 e civ. 14			X
421	VOLTA ALESS.		X	
422	VOLTA CASALTA		X	
	VOLTA CASALTA			X
423	ZAMBALDI A.		X	
424	ZANELLA GIAC.		X	
	ZANELLA GIAC.			X
425	ZAPPETTI F. dai civ. 1-2 a 25-58	X		
	ZAPPETTI F. dai civici 27-60 alla fine		X	
426	ZECCHINA			X

ALLEGATO C

ELABORATI GRAFICI

ELENCO:

- ALLEGATO “B”-1 – CAPOLUOGO
- ALLEGATO “B”-2 – SUMMAGA
- ALLEGATO “B”-3 – LUGUGNANA
- ALLEGATO “B”-4 – LISON
- ALLEGATO “B”-5 – PRADIPOZZO
- ALLEGATO “B”-6 – GIUSSAGO
- ALLEGATO “B”-7 – PORTOVECCHIO
- ALLEGATO “B”-8 - TORRESELLA

Gli elaborati Grafici sono disponibili presso l’Ufficio Atti e Affari Istituzionali.